



Berna, 19 febbraio 2025

Destinatari:

Governi cantionali

Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L'Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali: avvio della procedura di consultazione

Onorevole Presidente,
onorevoli Consigliere e Consiglieri di Stato,

in data 19 febbraio 2025, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di consultare i Cantoni, i partiti, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate in merito all'approvazione e all'attuazione della Convenzione di Lubiana-L'Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali.

Il termine di consultazione scade il **30 maggio 2025**.

La Convenzione di Lubiana-L'Aia è stata adottata il 26 maggio 2023 a Lubiana, in Slovenia, e firmata dalla Svizzera all'Aia, nei Paesi Bassi, il 14 febbraio 2023. Intende agevolare la cooperazione internazionale in materia penale tra gli Stati Parte in caso di crimini internazionali. Impone loro pertanto un obbligo fondamentale di mutua cooperazione per indagare e perseguire gli autori di crimini internazionali. Integrando gli altri trattati internazionali, la convenzione è quindi intesa come base giuridica per l'assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione e il trasferimento di condannati tra gli Stati Parte che avviano procedimenti penali per crimini internazionali. Come chiesto da vari interventi parlamentari, il presente progetto prevede anche la codifica nel diritto svizzero dell'aggressione come quarto crimine internazionale.

Il presente avamprogetto intende rafforzare la cooperazione interstatale nel perseguire i crimini internazionali. Gli Stati Parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (RS 0.312.1) sono tenuti ad avviare in autonomia procedimenti penali per crimini internazionali; la competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale è infatti puramente sussidiaria. Per poter adempiere quest'obbligo, gli Stati Parte dello Statuto di Roma fanno affidamento su un'assistenza giudiziaria efficiente; a tale riguardo, tuttavia, lo Statuto di Roma non prevede alcuna disposizione pertinente. Questa lacuna è colmata dalla Convenzione di Lubiana-L'Aia. Per la Svizzera significa in particolare che in futuro otterrà più facilmente assistenza giudiziaria da altri Stati se avviasse un procedimento fondandosi sulle disposizioni convenzionali. In base all'Assistenza in materia penale (AIMP, RS 351.1) la Svizzera può già fornire assistenza giudiziaria completa ad altri Stati.



Trasponendo simultaneamente la fattispecie di crimine di aggressione nel Codice penale (CP, RS 311.0) viene colmata un'altra importante lacuna nella cooperazione in materia penale. Per quanto riguarda il crimine di aggressione, finora la Svizzera ha potuto collaborare solamente con la Corte penale internazionale. In futuro potrà prestare assistenza giudiziaria anche ad altri Stati che conducono un procedimento penale per detto crimine, ormai punibile anche in Svizzera (doppia punibilità). Anche il Ministero pubblico della Confederazione, in veste di autorità giudiziaria svizzera competente, potrebbe in futuro avviare un proprio procedimento per crimine di aggressione.

Nel complesso, il progetto contribuisce quindi a meglio armonizzare gli obiettivi di politica estera e le possibilità d'intervento giuridiche della Svizzera.

Vi invitiamo a trasmetterci il Vostro parere sull'avamprogetto e sul rapporto esplicativo.

Sono ancora in fase di armonizzazione sotto l'egida del depositario alcune lievi divergenze linguistiche tra la versione originale francese, inglese e spagnola della convenzione, da risolvere prima della ratifica da parte della Svizzera. Di conseguenza le traduzioni tedesca e italiana della convenzione non sono ancora definitive. Tali divergenze non hanno tuttavia ripercussioni materiali sul progetto posto in consultazione.

La pertinente documentazione è reperibile sul sito: [Procedure di consultazione in corso \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/procedure).

Ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3). Vi invitiamo dunque a trasmetterci entro il termine suindicato i Vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) al seguente indirizzo:

irh.vertraege@bj.admin.ch

Vi preghiamo inoltre di indicare una persona di contatto per eventuali domande da parte nostra.

Per maggiori informazioni sono a Vostra disposizione Christian Sager (058 462 43 67) e Lisa Harrison (058 464 95 62).

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione Vi preghiamo di gradire, onorevole Presidente, onorevoli Consigliere e Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

Beat Jans
Consigliere federale